

**COMUNE DI PARZANICA***Provincia di Bergamo***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA "TARI" PER L'ANNO 2020: PROROGA DELLE TARIFFE 2019 ANCHE PER IL 2020. DETERMINAZIONE RIDUZIONI COVID-19.

L'anno **duemilaventi**, addì **tredecì** del mese di **agosto** alle ore **12:30**.

Il Commissario Straordinario **dott. Gennaro Terrusi**, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica in data 01.10.2019 - con l'assistenza del Segretario comunale, **Dott.ssa Edi Fabris**, il quale provvede alla redazione del presente verbale - delibera a distanza in modalità telematica, avvalendosi di idonee tecnologie che garantiscono l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza.

Il Segretario verifica la legalità della seduta.

Il presente verbale si intende assunto presso il Municipio di Parzanica.

Esso segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

DATO ATTO che il comune di Parzanica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/09/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

VISTI in particolare:

- a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*;
- b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che *"Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."*;
- d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,....."*;
- e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

DATO ATTO che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti ed, in particolare, delle tariffe TARI secondo il nuovo metodo, denominato Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), che deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Parzanica non è presente né operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare definitivamente le predisposizioni tariffarie deliberate dai Comuni.

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti che dai Comuni.

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF con cui, tra l'altro, si definiscono i documenti da trasmettere ad ARERA:

- a) il PEF conforme allo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

DATO ATTO pertanto della complessa cornice normativa dentro la quale si deve rispettare il gravoso cronoprogramma della TARI per l'anno 2020.

RAVVISTA la necessità di definire le tariffe TARI per l'anno 2020;

PRESO ATTO dell'inedita emergenza dovuta alla pandemia generata da COVID-19 ed alla crisi economica da questa innescata.

VALUTATA la facoltà, concessa ai Comuni dal comma 5 dell'art.107 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

RAVVISATA altresì la necessità di introdurre, solo per l'anno 2020, riduzioni tariffarie TARI per le categorie particolarmente colpite dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria.

VISTA al riguardo la deliberazione ARERA n. 158/2020, dal titolo "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19".

DATO ATTO che il predetto provvedimento prevede l'applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori. I provvedimenti sono indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze domestiche, anticipando quanto disciplinato dall'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati.

CONSIDERATO CHE le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e rispondono alla precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario sulla TARI, anche in risposta ad aspettative particolarmente avvertite dalla comunità amministrata in ragione della difficile congiuntura economica sopravvenuta causata dalla pandemia da covid-19.

RAVVISATA la necessità di introdurre solo per l'anno 2020 riduzioni sulla tassa dei rifiuti rivolte sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche;

VISTA al riguardo la "nota di approfondimento: la delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva" del 31/05/2020 con la quale IFEL ricorda che il comma 660, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), le cosiddette "riduzioni atipiche" di tariffa, che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti bensì uno scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

PRECISATO ulteriormente da IFEL con la nota "Le assegnazioni a sostegno delle funzioni fondamentali dei Comuni. Finalità, modalità, vincoli (art. 106 del dl 34/2020)" del 05/08/2020 che benché non sia stato disposto alcuno strumento nazionale di agevolazione TARI né per le aziende colpite dal lockdown del trimestre marzo-maggio né per le famiglie più esposte alla crisi, molti Comuni hanno deliberato o si accingono a deliberare propri schemi di agevolazione sulla base delle prerogative loro riservate dalla legge, finanziabili con risorse proprie (c.660, l. 147/2013).

VALUTATA pertanto la necessità di concedere agevolazioni di dimensioni più ampie di quanto previsto dall'Autorità tenendo conto dell'effettivo carico fiscale gravante sui contribuenti e puntando a delineare misure che assicurino requisiti minimi di efficacia degli sgravi a favore delle attività e delle famiglie più colpite dalla crisi;

RITENUTO pertanto di riconoscere:

- alle utenze non domestiche la riduzione atipica, denominata "*Riduzione Covid-19*", pari al 10% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile);
- alle utenze domestiche la riduzione atipica, denominata "*Riduzione Covid-19*", pari al 10% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile).

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a mitigare i gravi effetti socio-economici patiti dalle utenze TARI in conseguenza dell'imprevista situazione di emergenza sanitaria.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013, per il finanziamento delle "*Riduzioni Covid-19*" è previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune nel rispetto comunque degli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale dispone che "*5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,*

approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

RICHIAMATE:

- a) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05/09/2014, con la quale sono stati approvati il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI) e le relative tariffe per l'anno 2014, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 158/1999 a cui si rinvia *per relationem*;
- b) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2015, con la quale sono state confermate per l'anno 2015 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in vigore per l'anno 2014, come previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05/09/2014;
- c) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/05/2016, con la quale sono state confermate per l'anno 2016 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in vigore per l'anno 2015, come previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05/09/2014;
- d) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/04/2017, con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in vigore per l'anno 2016, come previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05/09/2014;
- e) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20/04/2018, con la quale sono state confermate per l'anno 2018 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in vigore per l'anno 2017, come previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05/09/2014;
- f) la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 11/03/2019, con la quale sono state confermate per l'anno 2019 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in vigore per l'anno 2018, come previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05/09/2014;

RITENUTO opportuno, per quanto premesso, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2020 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^a rata acconto, con scadenza 30 settembre 2020;
- 2^a rata saldo, con scadenza 30 novembre 2020;
- Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2020 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2020 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita e motivata deliberazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 683 – bis della legge 147/2013 (inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale dispone che: *"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante *"Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1° gennaio 2020)"*.

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 (in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17/12/2019) avente per oggetto il *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020."*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020 (in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 50 del 28/02/2020) avente per oggetto *"Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020."*

VISTO l'articolo 107, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il quale dispone che "4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020".

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, Ed. Str.), il quale - in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze per l'esercizio 2020 - ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020.

VISTO l'art. 148 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto "Decreto Rilancio", mediante il quale è stato disposto un riallineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 luglio 2020);

VISTA la legge n.77 del 17 luglio 2020, di conversione con modifiche del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto "Decreto Rilancio", mediante la quale è stato disposto un riallineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (30 settembre 2020);

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI :

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- lo statuto comunale;
- il regolamento degli uffici e servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il bilancio di previsione 2020/2022;

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020 già adottate per l'anno 2019, così come approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 11/03/2019 e come risultanti dai quadri riepilogativi di seguito riportati:

Utenze domestiche

Numero Componenti	<i>Tariffa Fissa</i> €/mq	<i>Tariffa variabile</i> €/comp. Nucleo
1	0,370	47,85
2	0,435	33,49
3	0,485	28,71
4	0,527	26,32
5	0,569	27,75
6 o più	0,601	27,11

Utenze non domestiche

Utenza	<i>Tariffa Fissa+Variabile</i> €/mq
1 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	0,942
2 Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	1,986
3 Stabilimenti Balneari	1,123
4 Esposizioni, Autosaloni	0,896
5 Alberghi con Ristorante	3,168
6 Alberghi senza Ristorante	2,365
7 Case di Cura e Riposo	2,817
8 Uffici, Agenzie	2,961
9 Banche, Istituti di Credito e Studi professionali	1,721
10 Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	2,569
11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	3,170
12 Attività Artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	2,129
13 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	2,722

14	Attività Industriali con Capannone di produzione	1,574
15	Attività Artigianali produzione beni specifici	1,625
16	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie	14,314
17	Bar, Caffè, Pasticcerie	10,763
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,207
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,548
20	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio	17,933
21	Discoteche, Night Club	3,083

3. di dare atto che per l'anno 2020 si intendono pertanto prorogate le tariffe TARI già vigenti nell'anno 2019, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
4. di introdurre e di applicare, solo per l'anno 2020, alla luce dell'emergenza Covid-19 e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, una riduzione atipica della TARI, denominata "*Riduzione Covid-19*", come appresso specificato:
 - riduzione del 10% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) a favore di tutte le utenze non domestiche;
 - riduzione del 10% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) a favore di tutte le utenze domestiche;
5. di dare atto che la "*Riduzione Covid-19*", di cui al punto precedente, è aggiuntiva a tutte quelle già eventualmente riconosciute ai contribuenti TARI;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 (e dell'art. 24 del regolamento per l'applicazione della TARI), per il finanziamento a copertura della riduzione atipica denominata "*Riduzione Covid-19*" è previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
7. di approvare per l'anno 2020, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
 - **1^a rata acconto**, con scadenza 30 settembre 2020;
 - **2^a rata saldo**, con scadenza 30 novembre 2020;
 - **Rata unica a saldo**, con scadenza 30 settembre 2020 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2020 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

8. di attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.
9. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".
10. di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI PARZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Chiesa n. 1 – 24060 PARZANICA (BG)
Tel. n. 035/917001 Telefax n. 035/931772
Codice Fiscale e P.IVA n. 00543130165
www.comune.parzanica.bg.it
protocollo@comune.parzanica.bg.it
comune.parzanica@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA "TARI" PER L'ANNO 2020: PROROGA DELLE TARIFFE 2019 ANCHE PER IL 2020. DETERMINAZIONE RIDUZIONI COVID-19

PARERE REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità tecnica e contabile, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 11 agosto 2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. **Gianni Maffi**



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Gennaro Terrusi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Edi Fabris

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Parzanica, 14.08.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Edi Fabris

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, d.lgs. 267/2000.

Parzanica, 14.08.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Edi Fabris

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Parzanica, 14.08.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Edi Fabris



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate)